



# REGOLAMENTO ATTUATIVO ROG

IN ATTIVAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE N. \_\_120\_\_ DEL 27.07.2018

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO: 01.08.2019



## **INDICE**

Premesse – Definizioni e Ruoli

Art. 1 - Divisa

Art. 2 – Doveri degli Atleti Team Italia

Art. 3 – Normativa Antidoping

Art. 4 – Rapporti con i media

Art. 5 – Rapporti con gli sponsor

Art. 6 - Violazioni dell'Accordo

Art. 7 – Decorrenza



## Premesse – Definizioni e Ruoli

Le seguenti disposizioni si applicano a tutti coloro che sono chiamati a comporre la delegazione nazionale in occasione di incontri nazionali ed internazionali ufficiali.

- Tecnici
- Atleti
- Ufficiali di gara
- Capi delegazione
- Team Manager
- Medici
- Fisioterapisti

Inoltre, questo regolamento viene applicato a tutti gli atleti che all'interno del Progetto R.O.G., si definiscono Atleti Team Italia, ovvero: *Ginnasti/e seniores nella rosa della Squadra Nazionale selezionati in base ai risultati internazionali e nazionali ottenuti ed ottenibili in futuro*, ed a tutti gli Atleti d'Interesse Nazionale sostenuti economicamente dalla Federazione.

Le qualifiche di “Atleta Team Italia” e “Atleta d'Interesse Nazionale” hanno validità semestrale, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dall'attività nazionale.

### Art.1 – Divisa

1.1 Durante la convocazione in Squadra Nazionale, sia in Italia che all'estero, gli Atleti e lo Staff sono tenuti ad indossare solo ed esclusivamente le divise, i capi di abbigliamento, le calzature e gli accessori forniti dalla Federazione nelle specifiche occasioni di seguito riportate:

- Competizioni
- Fasi di allenamento presso le Accademie Nazionali e Internazionali
- Raduni nazionali
- Premiazioni
- Interviste e conferenze stampa
- Riunioni tecniche
- Eventi istituzionali e cerimonie
- Manifestazioni extra sportive su convocazione della Federazione.

1.2 Tutto il materiale fornito ed i loghi su di esso applicati non potranno, in nessun modo e misura, essere modificati (alterati, coperti, sostituiti o integrati). Allo stesso modo, è fatto divieto di utilizzo di materiale non approvato e fornito dalla Federazione stessa.

1.3 L'obbligo di utilizzare il materiale fornito dalla Federazione ha attuazione dal momento dell'arrivo in convocazione fino al termine della convocazione stessa, compresi anche i momenti di riposo ed i momenti di visibilità pubblica tramite qualsiasi media.



## **Art.2 – Doveri degli Atleti Team Italia**

2.1 Il rispetto della Maglia Azzurra è un punto di orgoglio ed un preciso impegno dell'Atleta al quale è richiesto di:

- Rispondere puntualmente alle convocazioni della FGI e del CONI.
- Rispettare puntualmente il programma di allenamento e di competizioni predisposto dalla Direzione Tecnica.
- Rispettare le norme di condotta dettate dal Regolamento di Giustizia Federale e dal Codice Etico della FGI e della Federazione Internazionale.
- Rispettare le regole emanate dal CONI e in particolare il Codice di Comportamento etico-sportivo.
- Osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel rispetto della Carta Olimpica del CIO.

2.2 L'Atleta non può sottrarsi agli allenamenti, gare o competizioni se non per giustificato motivo, per infortunio o malattia opportunamente certificato da un medico.

2.3 L'Atleta è tenuto a rispettare gli impegni extra-sportivi ai quali è convocato, partecipando alle iniziative istituzionali e promo-pubblicitarie organizzate dalla Federazione o per suo tramite. Durante il periodo della sua convocazione la partecipazione ad iniziative e/o eventi di qualunque genere diversi da quelli stabiliti dalla FGI potrà avvenire solo previa precedente comunicazione alla Federazione.

## **Art. 3 - Normativa Antidoping**

3.1 Gli Atleti del Team Italia sono obbligati a sottostare a tutti i controlli previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione al medico federale sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.

3.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero, possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori e, se selezionati, sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA collaborando con il DCO (Doping Control Officer – Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.

3.3 Le Norme Sportive Antidoping sono pubblicate sul sito del CONI [www.coni.it/antidoping](http://www.coni.it/antidoping) che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.



#### **Art. 4 – Rapporti con i media**

4.1 Gli Atleti e i membri dello Staff non potranno in nessun caso rilasciare interviste e/o dichiarazioni lesive del prestigio del CONI, della Federazione, dei tesserati FGI, nonché dei partner ufficiali della Federazione.

4.2 Le richieste di interviste di qualsiasi media devono essere preventivamente comunicate e concordate con l'Ufficio Stampa FGI che provvederà a rilasciare il necessario nulla osta. Durante gli eventi internazionali l'Atleta deve rendersi disponibile per le interviste nella Mixed Zone dopo la propria gara. L'Atleta dovrà mantenere un rapporto corretto ed educato, e si assumerà le responsabilità di ogni dichiarazione rilasciata in Mixed Zone, in conferenza stampa o in ogni altra occasione ufficiale d'incontro con stampa e televisioni.

4.3 Gli Atleti ed i membri dello Staff dovranno sempre mantenere un comportamento dignitoso e di buon gusto anche nella comunicazione sui propri social network. È permesso l'utilizzo delle immagini con le divise federali ed i loghi della Federazione esclusivamente per uso strettamente personale e dunque non è permesso l'uso commerciale, la vendita o la distribuzione delle stesse. Ogni attività promo-pubblicitaria realizzata attraverso i profili sui propri social network deve essere preventivamente comunicata alla Federazione.

4.4 Durante le competizioni, nazionali ed internazionali, solo le persone accreditate come *Media* possono agire da giornalisti, reporter o in qualsiasi altra funzione legata ai media. In nessuna circostanza, atleti, tecnici, dirigenti, attaché o qualsiasi altra persona accreditata può agire da giornalista o in altra funzione legata ai media.

#### **Art. 5 – Rapporti con gli sponsor**

5.1 Gli Atleti Team Italia, in qualità di componenti della Squadra Nazionale, hanno il dovere di prendere parte alle attività di marketing e pubblicità organizzate dalla Federazione e dai suoi partner rispettando le regole relative agli accordi firmati dalla Federazione per la Squadra medesima.

5.2 La FGI può utilizzare, per la durata del presente Accordo, il nome e/o l'immagine, l'attività ed i risultati sportivi dell'Atleta in associazione ai brand commerciali dei propri partner. Nel caso di campagne di comunicazione la FGI può utilizzare l'immagine dell'Atleta senza la preventiva autorizzazione solo se in gruppo ed in rappresentanza della Squadra Nazionale.

5.3 L'Atleta deve obbligatoriamente avvisare la Federazione prima di ogni sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione personale. L'Atleta non potrà in nessun caso utilizzare il proprio nome e/o la propria immagine in qualità di componente della Squadra Nazionale di Ginnastica in associazione ad aziende, marchi, situazioni e fatti pubblicitari, senza preventiva autorizzazione della Federazione.



5.4 L'Atleta è libero di disporre della propria immagine ad uso commerciale in attività promo-pubblicitarie che non coinvolgano la Federazione e/o il Team, e che vengano svolte durante il tempo libero dell'Atleta ed al di fuori delle Accademie o delle sedi federali.

5.5 Nei periodi di convocazione dell'Atleta Team Italia, di cui al punto 3.1, non è possibile alcuna forma di pubblicità personale e/o comunicazione con finalità commerciali da parte dell'Atleta e dei componenti dello Staff.

#### **Art 6 -Violazioni dell'Accordo**

6.1 Le inosservanze da parte degli Atleti e dello Staff delle norme contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli Organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale. Resta, in ogni caso, salva ed impregiudicata l'adozione di diversi e/o ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dall'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale in base alla gravità della violazione.

6.2 La Federazione, al momento dell'accertamento di una delle circostanze di cui sopra notificherà all'Atleta la contestazione con qualsiasi mezzo utile (a mano, a mezzo fax, con raccomandata, con e-mail).

6.3 L'Atleta risponderà direttamente e personalmente degli eventuali danni, patrimoniali e non, che dovessero derivare al CONI, alla FGI o comunque a terzi - in primo luogo agli Sponsor della Federazione- per effetto delle violazioni delle norme della Carta Olimpica del CIO e del presente Regolamento, con riguardo in particolare alle norme antidoping, alle norme contro le scommesse sportive ed ai contratti di sponsorizzazione della FGI per le Squadre Nazionali.

#### **Art. 7 – Decorrenza**

7.1 Il presente Regolamento entra in vigore in data 01.08.2019. Gli Atleti e lo Staff che vengono convocati, con la semplice presentazione alla prima convocazione, accettano incondizionatamente e senza riserva alcuna il presente Regolamento